

SANPAOLO IMI S.p.A.
Assemblea degli Azionisti del 24 e 25 novembre 2003

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PARTE STRAORDINARIA PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposte di modifiche allo Statuto sociale: art. 1, terzo comma (da abrogare); art. 2, primo comma; art. 4, terzo comma (da abrogare); art. 6, primo, (nuovo) secondo e settimo comma; art. 7, secondo comma; art. 8, secondo e terzo comma; art. 11, primo e terzo comma (da abrogare); art. 12, quarto comma; art. 13, secondo comma; art. 14, secondo e quarto comma; art. 15, terzo e quinto comma; art. 16, primo e (nuovo) secondo comma; art. 17, quarto, quinto, sesto e ottavo comma; art. 18, primo (da abrogare), secondo e terzo comma; art. 19, secondo e (nuovo) diciannovesimo comma; art. 20, secondo comma e art. 21, primo comma.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in assemblea straordinaria per sottoporre al Vostro esame le proposte di modifiche dello Statuto sociale di seguito illustrate.

Come noto, con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (“Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”) è stato profondamente innovato il quadro normativo di riferimento in materia societaria, attraverso l'introduzione nel codice civile di modelli e di regole maggiormente flessibili, che enfatizzano il rilievo dell'autonomia statutaria e permettono di raggiungere l'obiettivo della semplificazione, anche procedimentale, che ha ispirato il complessivo disegno della riforma.

Si precisa al riguardo che, secondo quanto previsto dall'art. 10 del citato D. Lgs. n. 6/2003, la data di entrata in vigore della riforma è fissata al 1° gennaio 2004 e che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 223-bis delle nuove disposizioni attuative del codice civile, la Società avrebbe la possibilità di effettuare gli interventi di adeguamento obbligatori (quelli cioè indispensabili per recepire le regole inderogabili introdotte dalla riforma) sino al 30 settembre 2004; peraltro, l'adozione immediata degli emendamenti, anche facoltativi - che pure è ammessa dal legislatore - consentirebbe di poter disporre delle nuove opportunità di semplificazione già a decorrere dal prossimo anno.

Resta fermo che le clausole di adeguamento alla nuova disciplina, e dunque sia quelle obbligatorie sia quelle la cui adozione risulti frutto di scelte dei soci, in adesione al disposto del predetto art. 223-bis, comma 6, avranno tutte efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel Registro delle Imprese, con contestuale deposito del testo aggiornato dello Statuto sociale. Per esigenze di uniformità, Vi proponiamo che anche le ulteriori modifiche proposte - non connesse alla riforma - abbiano la medesima efficacia.

Ciò premesso, Vi proponiamo di modificare le clausole statutarie di seguito riportate: alcune per adeguarle alle disposizioni inderogabili della riforma, altre per

cogliere le opportunità concesse dalla nuova normativa e altre ancora per introdurre semplificazioni e variazioni anche di natura puramente formale; in particolare:

- ✓ modifiche finalizzate all'adeguamento e all'integrazione dello Statuto alle disposizioni della nuova normativa, in tema di:
 - . indirizzo della Sede sociale e delle sedi secondarie (art. 2, 1° comma);
 - . capitale sociale, nominatività e dematerializzazione dei titoli azionari (art. 6, 1° e nuovo 2° comma, con conseguente rinumerazione dei commi successivi);
 - . termini di convocazione dell'Assemblea annuale degli Azionisti e competenza dell'Assemblea straordinaria (art. 8, 2° e 3° comma);
 - . riunioni assembleari e computo delle maggioranze deliberative (art. 11, 1° e 3° comma, quest'ultimo da abrogare);
 - . poteri del Presidente dell'Assemblea (art. 12, 4° comma);
 - . durata in carica degli Amministratori e convocazione dell'Assemblea nel caso di cessazione della maggioranza degli stessi (art. 14, 2° e 4° comma);
 - . poteri di gestione e materie delegate al Consiglio di Amministrazione (art. 16, 1° e nuovo 2° comma);
 - . modalità di convocazione e di riunione nonché computo delle maggioranze deliberative del Consiglio di Amministrazione (art. 17, 4°, 5° e 6° comma);
 - . poteri del Presidente (art. 18, 1° comma, già 2° comma);
 - . durata in carica del Collegio Sindacale e modalità di riunione del Collegio medesimo (art. 19, 2° e nuovo 19° comma);

- ✓ modifiche – anche di natura puramente formale – o abrogazioni rivolte alla semplificazione e al coordinamento del testo statutario, anche in conseguenza delle variazioni dianzi prospettate, in materia di:
 - . segni distintivi (art. 1, 3° comma, da abrogare);
 - . attività cui erano abilitati “San Paolo” e I.M.I.” (art. 4, 3° comma, da abrogare);
 - . aumenti di capitale connessi a piani di incentivazione azionaria (art. 6, 7° comma);
 - . riferimento al “tasso ufficiale di sconto”, non più attuale, sostituito con quello al “tasso ufficiale di riferimento” (art. 7, 2° comma);
 - . copie ed estratti dei verbali di Assemblea (art. 13, 2° comma);
 - . funzioni degli speciali Comitati costituiti fra i membri del Consiglio di Amministrazione (art. 15, 3° comma);
 - . poteri delegabili dal Consiglio di Amministrazione (art. 15, 5° comma),
 - . copie ed estratti dei verbali di Consiglio (art. 17, 8° comma);
 - . criteri di sostituzione del Presidente (art. 18, 1° comma, da abrogare, con riformulazione e conseguente rinumerazione dei commi 1° e 2° e modifica del nuovo 2° comma);
 - . rappresentanza legale della Società (art. 21, 1° comma);
 - . riferimento al termine “Funzionari”, eliminato in quanto il CCNL ha abolito tale categoria di dipendenti (art. 15, 5° comma, art. 20, 2° comma e art. 21, 1° comma).

* * *

In relazione a tutto quanto precede, si riporta di seguito il prospetto delle anzidette proposte di modifiche statutarie - contenente le relative motivazioni e i testi comparati delle norme vigenti e di quelle che si intendono adottare – e si invitano i Signori Azionisti, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte, come evidenziate nel citato prospetto.

Articolo 1

	Testo vigente		Testo proposto
1.1	La Società è denominata “SANPAOLO IMI S.p.A.” ed è costituita in forma di società per azioni.	1.1	La Società è denominata “SANPAOLO IMI S.p.A.” ed è costituita in forma di società per azioni.
1.2	La Società è Banca ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.	1.2	La Società è Banca ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
1.3	<u>La Società può utilizzare nei propri segni distintivi i marchi della Società incorporante e di società incorporate purchè accompagnati dalla propria denominazione.</u>	1.3	[abrogato]

Motivazione

Si propone, in un’ottica di semplificazione, di abrogare il 3° comma dell’art. 1 riguardante l’utilizzo, comunque consentito, da parte della Banca dei marchi propri ovvero di società incorporate.

Articolo 2

	Testo vigente		Testo proposto
2.1	La Società ha sede sociale in Torino, <u>Piazza San Carlo n. 156</u> e sedi secondarie, con rappresentanza stabile, in Roma, <u>Viale dell’Arte n. 25</u> e in Bologna, <u>Via Farini n. 22</u> .	2.1	La Società ha sede sociale in Torino e sedi secondarie, con rappresentanza stabile, in Roma e in Bologna .
2.2	Con l’osservanza delle vigenti disposizioni potrà istituire e sopprimere dipendenze e rappresentanze in Italia e all’estero.	2.2	Con l’osservanza delle vigenti disposizioni potrà istituire e sopprimere dipendenze e rappresentanze in Italia e all’estero.

Motivazione

Ai sensi di quanto disposto dal nuovo art. 2328, comma 2, n. 2, codice civile, non è più necessaria l’indicazione nello Statuto dell’indirizzo della sede sociale e delle sedi secondarie, ferma quella del comune nel quale esse si trovano. La formulazione proposta consentirebbe pertanto eventuali variazioni, all’interno dei rispettivi comuni, senza necessità di ricorrere a modifiche statutarie e, dunque, all’Assemblea dei soci.

Articolo 4

	Testo vigente		Testo proposto
4.1	La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia ed	4.1	La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia ed

- | | | | |
|------------|--|-----|--|
| | all'estero. | | all'estero. |
| 4.2 | La Società può compiere, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonchè ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. | 4.2 | La Società può compiere, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonchè ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. |
| <u>4.3</u> | <u>La Società può altresì compiere tutte le attività che l'Istituto Bancario San Paolo di Torino e l'Istituto Mobiliare Italiano erano abilitati a svolgere in forza di leggi o provvedimenti amministrativi.</u> | | [abrogato] |
| 4.4 | La Società - nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario SANPAOLO IMI, ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso. | 4.3 | La Società - nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario SANPAOLO IMI, ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso. |

Motivazione

La proposta abrogazione del 3° comma dell'art. 4, inserito nello Statuto in occasione della fusione per incorporazione nell'Istituto Bancario San Paolo di Torino dell'Istituto Mobiliare Italiano, risponderebbe all'esigenza di snellimento dell'articolato, attesa anche la descrittività generica della clausola, che non appare coerente con i criteri di specificazione dell'attività sociale contenuti nella riforma.

Articolo 6

- | Testo vigente | Testo proposto |
|--|---|
| 6.1 Il capitale sociale è di Euro 5.144.064.800 diviso in n. 1.448.831.982 azioni ordinarie e n. 388.334.018 azioni privilegiate del valore nominale unitario di Euro 2,80. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse. | 6.1 Il capitale sociale è di Euro 5.144.064.800 interamente versato , diviso in n. 1.448.831.982 azioni ordinarie nominative e n. 388.334.018 azioni privilegiate nominative del valore nominale unitario di Euro 2,80. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse. |
| 6.2 Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle | 6.2 Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione. |
| 6.3 Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle | 6.3 Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle |

- azioni privilegiate in azioni ordinarie, salvo il caso in cui sia disposta a favore di soggetto che ne possieda interamente il capitale. In data 1 luglio 2012 le azioni privilegiate saranno convertite, alla pari, in azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione in tale momento.
- 6.3 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche, ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni privilegiate aventi caratteristiche diverse, su azioni di risparmio ovvero su azioni ordinarie.
- 6.4 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche in più volte, fino a un ammontare di nominali Euro 7.500.000.000 (settemiliardicinquecentomilioni) e di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili e/o munite di warrant, fino allo stesso ammontare ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge. La predetta facoltà potrà essere esercitata entro il 28 aprile 2004.
- 6.5 Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 51.440.648 (cinquantunomilioni quattrocentoquarantamilaseicentoquarantotto) mediante l'emissione di azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2441, ottavo comma, c.c. e dell'articolo 134 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a dipendenti della Società o anche a dipendenti di società controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. partecipanti ai piani di incentivazione azionaria approvati dal Consiglio medesimo. La predetta facoltà potrà essere esercitata entro il 27 aprile 2007.
- 6.6 A seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 1999, in data 21 dicembre 1999, in data 27 giugno 2000, in data 18 dicembre 2001 e in data 17 dicembre 2002, a valere sulle deleghe attribuite dall'Assemblea il 31 luglio 1998 e il 30 aprile 2002, il capitale sociale potrà aumentare per un ammontare massimo di nominali Euro 62.804.756 (sessantaduemilioniottocentoquattromilasettecentocinquantesi).
- 6.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche, ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni privilegiate aventi caratteristiche diverse, su azioni di risparmio ovvero su azioni ordinarie.
- 6.5 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche in più volte, fino a un ammontare di nominali Euro 7.500.000.000 (settemiliardicinquecento-milioni) e di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili e/o munite di warrant, fino allo stesso ammontare ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge. La predetta facoltà potrà essere esercitata entro il 28 aprile 2004.
- 6.6 Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 51.440.648 (cinquantunomilioni quattrocentoquarantamilaseicentoquarantotto) mediante l'emissione di azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2441, ottavo comma, c.c. e dell'articolo 134 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a dipendenti della Società o anche a dipendenti di società controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. partecipanti ai piani di incentivazione azionaria approvati dal Consiglio medesimo. La predetta facoltà potrà essere esercitata entro il 27 aprile 2007.
- 6.7 A seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 1999, in data 21 dicembre 1999, in data 27 giugno 2000 e in data 18 dicembre 2001, **a valere sulla delega attribuita dall'Assemblea il 31 luglio 1998**, e in data 17 dicembre 2002 a valere sulla delega attribuita dall'Assemblea il 30 aprile 2002, il capitale sociale potrà aumentare per un ammontare massimo di nominali Euro **56.487.491,20** (cinquantaseimilioni-quattrocentoottantasettemilaquattrocento-

novantuno virgola venti).

Motivazione

Nel primo comma dell'art. 6 viene espressamente evidenziato, nell'osservanza di quanto richiesto dall'art. 2328, comma 2, n. 4, codice civile, che il capitale sociale è interamente versato. Nello stesso primo comma si specifica, al fine della maggiore chiarezza e attesi anche i contenuti del nuovo art. 2354 codice civile, il carattere nominativo dei titoli azionari emessi dalla Banca.

Viene inserito un nuovo secondo comma nel quale è precisata la circostanza dell' emissione delle azioni nel regime di dematerializzazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2328, comma 2, n. 5, codice civile.

Sempre nella prospettiva della maggiore chiarezza viene integrato il nuovo settimo comma, in tema di aumenti di capitale connessi a piani di incentivazione azionaria riservati a dipendenti del Gruppo, al fine di realizzare una informazione di tipo dinamico – che tenga conto degli aumenti già eseguiti - e non più storico in merito alle deliberazioni assunte in esecuzione delle deleghe assembleari. Conseguentemente è stato adeguato il valore del massimo aumento conseguibile.

Articolo 7

Testo vigente	Testo proposto
7.1 Nel caso di aumento del capitale sociale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.	7.1 Nel caso di aumento del capitale sociale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.
7.2 Sui ritardati pagamenti decorre, di pieno diritto, l'interesse annuo nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che non superi però il 3% in più del <u>tasso ufficiale di sconto</u> , ferme restando le conseguenze di legge a carico del socio che non esegue il pagamento delle somme dovute e ferma la responsabilità dei cedenti e dei giranti di azioni non liberate.	7.2 Sui ritardati pagamenti decorre, di pieno diritto, l'interesse annuo nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che non superi però il 3% in più del tasso ufficiale di riferimento , ferme restando le conseguenze di legge a carico del socio che non esegue il pagamento delle somme dovute e ferma la responsabilità dei cedenti e dei giranti di azioni non liberate.
7.3 I conferimenti possono avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro.	7.3 I conferimenti possono avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro.
7.4 La Società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.	7.4 La Società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Motivazione

Il riferimento al “tasso ufficiale di sconto”, non più attuale, viene sostituito con quello al “tasso ufficiale di riferimento”.

Articolo 8

	Testo vigente		Testo proposto
8.1	L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata in Italia anche fuori dalla sede sociale.	8.1	L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata in Italia anche fuori dalla sede sociale.
8.2	L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro <u>quattro mesi</u> dalla chiusura dell'esercizio o, <u>qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi.</u>	8.2	L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nei casi consentiti dalla legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni.
8.3	L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge <u>o dal presente Statuto.</u>	8.3	L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.
8.4	Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.	8.4	Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Motivazione

La modifica del secondo comma dell'articolo 8 recepisce i termini di convocazione dell'Assemblea ordinaria così come previsti dal nuovo testo dell'art. 2364, comma 2, codice civile. Si rammenta, al riguardo, che la nuova disposizione consente di far ricorso al più ampio termine di 180 giorni alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato, qual è Sanpaolo Imi, e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

La modifica proposta al terzo comma tiene conto dell'esigenza di chiarire – anche alla luce di quanto disposto dall'art. 2365 codice civile - che non vi sono, oltre a quelle indicate dalla legge, ulteriori competenze dell'assemblea straordinaria.

Articolo 11

	Testo vigente		Testo proposto
11.1	Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima quanto in <u>seconda o in terza convocazione, nei casi previsti dalla legge,</u> come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.	11.1	Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, per quanto riguarda la straordinaria, in terza convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.
11.2	Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. A parità di voti si intende eletto il candidato più anziano di età. Per la	11.2	Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. A parità di voti si intende eletto il candidato più anziano di età. Per la nomina del

nomina del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 19.

Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 19.

11.3 Le maggioranze deliberative si computano senza tener conto delle astensioni dal voto.

[abrogato]

Motivazione

E' espressamente indicato, al primo comma, ai sensi di quanto disposto dal nuovo art. 2369, comma 6, codice civile, il numero delle adunanze assembleari ammesse.

Viene inoltre proposta l'eliminazione del terzo comma, e ciò alla luce della disciplina – in tema di trattamento delle azioni del socio astenuto – contenuta nel nuovo art. 2368, comma 3, codice civile. Detta norma dispone infatti che le azioni "... per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione".

Articolo 12

Testo vigente

Testo proposto

- | | |
|--|--|
| <p>12.1 L'Assemblea, il cui funzionamento è disciplinato con apposito Regolamento approvato in sede ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.</p> <p>12.2 L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, quando ritenuto opportuno, due o più scrutatori e un Segretario anche fra non soci.</p> <p>12.3 L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il Notaio è designato dal Presidente dell'Assemblea.</p> <p>12.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea <u>constatare il diritto d'intervento, anche per delega, accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita e con numero legale per deliberare, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, stabilire le modalità della votazione e proclamare i risultati della stessa.</u></p> <p>12.5 Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.</p> | <p>12.1 L'Assemblea, il cui funzionamento è disciplinato con apposito Regolamento approvato in sede ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.</p> <p>12.2 L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, quando ritenuto opportuno, due o più scrutatori e un Segretario anche fra non soci.</p> <p>12.3 L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il Notaio è designato dal Presidente dell'Assemblea.</p> <p>12.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea <i>verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.</i></p> <p>12.5 Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.</p> |
|--|--|

Motivazione

La proposta modificazione di cui al quarto comma dell'articolo tiene conto della disciplina in tema di

poteri del Presidente dell'Assemblea contenuta nel primo comma dell'art. 2371 codice civile e ne recepisce pedissequamente il contenuto.

Articolo 13

Testo vigente

- 13.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori, se nominati, e dal Segretario o dal Notaio.
- 13.2 Le copie del verbale saranno accertate con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Testo proposto

- 13.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori, se nominati, e dal Segretario o dal Notaio.
- 13.2 Le copie *e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio*, saranno **accertati** con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Motivazione

L'integrazione di cui al secondo comma intende meramente precisare che la modalità di rilascio di copie e di estratti dei verbali mediante dichiarazione di conformità è riferita all'ipotesi in cui il verbale non sia stato redatto da Notaio.

Articolo 14

Testo vigente

- 14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti variabile da 7 a 20, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea. L'Assemblea stessa nomina tra essi il Presidente.
- 14.2 Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 14.3 Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.
- 14.4 Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e lo stesso dovrà convocare al più presto l'Assemblea per la sua ricostituzione.

Testo proposto

- 14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti variabile da 7 a 20, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea. L'Assemblea stessa nomina tra essi il Presidente.
- 14.2 Gli Amministratori durano in carica tre *esercizi* e sono rieleggibili.
- 14.3 Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.
- 14.4 Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, *cessa* l'intero Consiglio di Amministrazione *e gli amministratori rimasti in carica dovranno* convocare d'*urgenza* l'Assemblea *per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.*

Motivazione

La modifica del secondo comma risulta conforme alla nuova previsione dell'art. 2383, comma 2, codice civile, che definisce il periodo di incarico degli amministratori in termini di "esercizi" e non più

di “anni”.

Alla medesima esigenza di adeguamento formale risponde la proposta modifica di cui al quarto comma, che riproduce la formula adottata dal legislatore nel nuovo quarto comma dell'art. 2386 codice civile, in materia di disciplina delle clausole “simul stabunt simul cadent” e di responsabilità degli amministratori.

Articolo 15

	Testo vigente		Testo proposto
15.1	Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi componenti, uno o più Vice Presidenti.	15.1	Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi componenti, uno o più Vice Presidenti.
15.2	Il Consiglio di Amministrazione nomina, determinandone le attribuzioni, uno o più Amministratori Delegati, nonchè il Comitato Esecutivo, definendone numero dei componenti, deleghe, durata, norme di funzionamento e poteri. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, il o i Vice Presidenti, nonchè il o gli Amministratori Delegati.	15.2	Il Consiglio di Amministrazione nomina, determinandone le attribuzioni, uno o più Amministratori Delegati, nonchè il Comitato Esecutivo, definendone numero dei componenti, deleghe, durata, norme di funzionamento e poteri. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, il o i Vice Presidenti, nonchè il o gli Amministratori Delegati.
15.3	Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire, tra i suoi membri, speciali Comitati, con funzioni consultive e istruttorie.	15.3	Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire, tra i suoi membri, speciali Comitati, con funzioni consultive, istruttorie e di controllo .
15.4	Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo partecipano il Direttore Generale o i Direttori Generali con funzioni consultive.	15.4	Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo partecipano il Direttore Generale o i Direttori Generali con funzioni consultive.
15.5	<u>In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri possono essere altresì delegati</u> al o ai Direttori Generali, al o ai Vice Direttori Generali, ai componenti la Direzione Centrale, a Dirigenti e <u>Funzionari, singolarmente o riuniti in comitati, nonchè ai preposti alle dipendenze e ad altro Personale, entro limiti di importo predeterminati.</u>	15.5	<i>Per determinate categorie d'atti e di affari, poteri possono essere altresì delegati, nelle forme di legge, al o ai Direttori Generali, al o ai Vice Direttori Generali, ai componenti la Direzione Centrale, a Dirigenti, ai preposti alle dipendenze nonchè ad altro Personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega anche con riferimento alla possibilità che i soggetti delegati agiscano singolarmente o riuniti in comitati.</i>
15.6	Per quanto riguarda le attività di credito speciale e/o agevolato disciplinate da specifiche normative potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a enti creditizi del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti.	15.6	Per quanto riguarda le attività di credito speciale e/o agevolato disciplinate da specifiche normative potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a enti creditizi del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti.
15.7	Il Consiglio determinerà le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai	15.7	Il Consiglio determinerà le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai

	destinatari di deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.		destinatari di deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.
15.8	Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta un compenso annuale determinabile dall'Assemblea, parte in misura fissa e parte in misura variabile.	15.8	Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta un compenso annuale determinabile dall'Assemblea, parte in misura fissa e parte in misura variabile.
15.9	La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.	15.9	La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
15.10	L'Assemblea può determinare, in aggiunta al compenso di cui sopra, la corresponsione a ciascun Amministratore di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; gli Amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.	15.10	L'Assemblea può determinare, in aggiunta al compenso di cui sopra, la corresponsione a ciascun Amministratore di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; gli Amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.

Motivazione

La proposta di modifica relativa al terzo comma intende meglio precisare le funzioni che possono essere attribuite agli speciali Comitati ivi previsti.

In materia di deleghe di poteri, il quinto comma è stato riformulato mantenendo fermi i criteri di specificità della delega e di limitazione delle facoltà attribuite; è stato espunto, quanto ai soggetti delegabili, il riferimento ai Funzionari, in quanto categoria soppressa nell'ambito dell'ultimo contratto collettivo nazionale.

Articolo 16

Testo vigente

16.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli espressamente attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla competenza esclusiva dell'Assemblea.

Testo proposto

16.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per **la gestione della Società.**

16.2 **Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:**

- **la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis codice civile, secondo le modalità ed i termini ivi descritti;**
- **l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;**
- **la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;**
- **gli adeguamenti dello Statuto a**

disposizioni normative.

- | | |
|---|---|
| <p>16.2 Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• le deliberazioni riguardanti gli indirizzi generali di gestione, l'approvazione e modificazione della normativa di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro, l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario, la nomina delle cariche di cui al comma 1 dell'art. 20;• la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. | <p>16.3 Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• le deliberazioni riguardanti gli indirizzi generali di gestione, l'approvazione e modificazione della normativa di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro, l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario, la nomina delle cariche di cui al comma 1 dell'art. 20;• la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. |
|---|---|

Motivazione

La nuova formulazione del primo comma tiene conto dell'attribuzione esclusiva del potere gestorio al Consiglio di Amministrazione, la cui affermazione è contenuta nell'art. 2380-bis codice civile.

Al fine di rendere più agile il funzionamento della società e di cogliere alcune delle opportunità offerte dalla riforma, il secondo comma attribuisce alla competenza del Consiglio di Amministrazione - in conformità a quanto disposto dall'art. 2365, comma 2 codice civile - l'assunzione di deliberazioni, altrimenti di competenza dell'assemblea straordinaria, di contenuto eminentemente organizzativo e comunque non suscettibili di incidere sulle posizioni soggettive dei soci. Una siffatta scelta, oltre a determinare una significativa semplificazione procedimentale, realizza un non trascurabile risparmio in termini di costi, connessi principalmente allo svolgimento delle adunanze assembleari. Quanto alle fattispecie di cui agli articoli 2505 e 2505-bis codice civile, si rammenta che esse si riferiscono, nella nuova formulazione, alla fusione per incorporazione di società interamente possedute (art. 2505) ovvero possedute al novanta per cento (art. 2505-bis).

Articolo 17

Testo vigente

Testo proposto

- | | |
|--|--|
| <p>17.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno e ordinariamente ogni due mesi, anche per riferire al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e/o dalle società controllate, nonché, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.</p> | <p>17.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno e ordinariamente ogni due mesi, anche per riferire al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e/o dalle società controllate, nonché, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.</p> |
| <p>17.2 Fermi i poteri riservati dalla legge ai Sindaci, la convocazione deve avere luogo, altresì, quando almeno tre Consiglieri o un Amministratore</p> | <p>17.2 Fermi i poteri riservati dalla legge ai Sindaci, la convocazione deve avere luogo, altresì, quando almeno tre Consiglieri o un Amministratore</p> |

- Delegato ne facciano richiesta scritta al Presidente, con indicazione delle ragioni che la determinano.
- 17.3 Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede sociale della Società. Il Consiglio di Amministrazione può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia od all'estero.
- 17.4 L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e ai Sindaci effettivi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata, o telegramma, o telex, o telefax. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualsiasi mezzo idoneo.
- 17.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza, purchè risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.
- 17.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, esclusi gli astenuti. Le deliberazioni concernenti la nomina del o dei Vice Presidenti, del Comitato Esecutivo, del o degli Amministratori Delegati sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri in carica. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- 17.7 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio.
- 17.8 Copie ed estratti dei verbali sono
- Delegato ne facciano richiesta scritta al Presidente, con indicazione delle ragioni che la determinano.
- 17.3 Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede sociale della Società. Il Consiglio di Amministrazione può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia od all'estero.
- 17.4 L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e ai Sindaci effettivi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata, o telegramma, o telex, o telefax **ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento**. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualsiasi mezzo idoneo.
- 17.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute **anche mediante mezzi di telecomunicazione**, purchè risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti **e di visionare, ricevere e trasmettere documenti**. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.
- 17.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le deliberazioni concernenti la nomina del o dei Vice Presidenti, del Comitato Esecutivo, del o degli Amministratori Delegati sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri in carica. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- 17.7 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio.
- 17.8 Copie ed estratti dei verbali, **ove non**

	accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.		<i>redatti da Notaio</i> , sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.
17.9	Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di Segretario sono affidate al Consigliere più giovane di età dei presenti.	17.9	Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di Segretario sono affidate al Consigliere più giovane di età dei presenti.
17.10	Le proposte di delibera al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo sono formulate dal o dagli Amministratori Delegati, sulla base delle deleghe conferite.	17.10	Le proposte di delibera al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo sono formulate dal o dagli Amministratori Delegati, sulla base delle deleghe conferite.
17.11	In particolare sono di competenza del o degli Amministratori Delegati le proposte relative all'organizzazione generale della Società, alle aree affari e credito, nonché alla gestione del personale.	17.11	In particolare sono di competenza del o degli Amministratori Delegati le proposte relative all'organizzazione generale della Società, alle aree affari e credito, nonché alla gestione del personale.

Motivazione

Con riguardo alle modalità di convocazione delle riunioni consiliari, e nello spirito di favorire la snellezza procedimentale, viene proposto, al quarto comma, di consentire che la convocazione avvenga con ogni mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso.

Al quinto comma viene prevista la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano, oltre che in videoconferenza, con ogni altro mezzo di telecomunicazione; tale modalità, già attualmente ammessa, è esplicitamente prevista dal nuovo art. 2388, primo comma, codice civile. Viene inoltre prevista per completezza una ulteriore condizione richiesta per le riunioni consiliari che si svolgano con mezzi telematici.

Nell'ambito del sesto comma si propone di espungere il riferimento agli astenuti ai fini del computo delle maggioranze deliberative del Consiglio di Amministrazione. Tale previsione infatti, alla luce dell'abrogazione dell'obbligo di astensione per il caso di posizioni di conflitto di interesse degli amministratori, potrebbe risultare problematica in termini di qualificazione (e di legittimazione) dell'astensione anche facoltativa.

L'integrazione di cui all'ottavo comma, infine, intende meramente precisare che la modalità di rilascio di copie del verbale mediante dichiarazione di conformità è riferita all'ipotesi in cui il verbale non sia stato redatto da Notaio.

Articolo 18

Testo vigente	Testo proposto
18.1 <u>Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi.</u>	[abrogato]
18.2 <u>Egli inoltre:</u> a) presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; b) stabilisce gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione	18.1 Il Presidente: a) presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, coordinandone i lavori ; b) stabilisce gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione

e del Comitato Esecutivo, tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal o dagli Amministratori Delegati;

- c) autorizza qualsiasi azione giudiziaria, amministrativa ed esecutiva in ogni competente sede ed in qualunque grado di giurisdizione con facoltà di abbandonarla, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, con tutte le facoltà conseguenti e con obbligo di riferire al Comitato Esecutivo sulle decisioni assunte;
- d) prende, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ovvero con quello rispettivamente competente in caso di pluralità di Amministratori Delegati, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della Società, riferendone al Consiglio di Amministrazione od al Comitato Esecutivo nella prima adunanza;
- e) esercita compiti di coordinamento dell'attività della Società.

18.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti rispettivamente il Vice Presidente, oppure in caso di nomina di più Vice Presidenti ai sensi del precedente art. 15, il Vice Presidente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età. In caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, gli subentra, degli altri Vice Presidenti, il più anziano.

18.4 Quando tutti i Vice Presidenti siano assenti od impediti, i poteri del Presidente sono deferiti al o agli Amministratori Delegati ed, in subordine, ad altri Consiglieri, secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

e del Comitato Esecutivo, tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal o dagli Amministratori Delegati **e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri;**

- c) autorizza qualsiasi azione giudiziaria, amministrativa ed esecutiva in ogni competente sede ed in qualunque grado di giurisdizione con facoltà di abbandonarla, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, con tutte le facoltà conseguenti e con obbligo di riferire al Comitato Esecutivo sulle decisioni assunte;
- d) prende, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ovvero con quello rispettivamente competente in caso di pluralità di Amministratori Delegati, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della Società, riferendone al Consiglio di Amministrazione od al Comitato Esecutivo nella prima adunanza;
- e) esercita compiti di coordinamento dell'attività della Società.

18.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti **il Vice Presidente, oppure, in caso di nomina di più Vice Presidenti, quello designato secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.**

18.3 Quando tutti i Vice Presidenti siano assenti od impediti, i poteri del Presidente sono deferiti al o agli Amministratori Delegati ed, in subordine, ad altri Consiglieri, secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Motivazione

Viene eliminato il primo comma dell'articolo, a fini di semplificazione, essendo l'attribuzione della rappresentanza legale già regolata nell'art. 21 dello Statuto, e conseguentemente vengono rinumerati i commi successivi. Nel nuovo primo comma, alle lettere a) e b), sono precisati, in linea con quanto disposto dal nuovo primo comma dell'art. 2381 codice civile, i compiti attribuiti al Presidente.

In una prospettiva di semplificazione viene anche modificato il testo del nuovo secondo comma, nella parte concernente la sostituzione del Presidente da parte di un Vice Presidente, al fine di adottare il medesimo criterio di individuazione del sostituto - più lineare e flessibile - previsto nel comma successivo.

Articolo 19

	Testo vigente		Testo proposto
19.1	L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 5 Sindaci effettivi e da 2 Sindaci supplenti.	19.1	L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 5 Sindaci effettivi e da 2 Sindaci supplenti.
19.2	I Sindaci durano in carica tre <u>anni</u> – <u>salve diverse disposizioni di legge</u> – e sono rieleggibili.	19.2	I Sindaci durano in carica tre <i>esercizi</i> e sono rieleggibili. La loro cessazione è regolata a norma di legge.
19.3	Almeno due dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.	19.3	Almeno due dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
19.4	I Sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma precedente sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: 1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero 2) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative o comunque funzionali all'attività della banca, ovvero 3) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.	19.4	I Sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma precedente sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: 1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero 2) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative o comunque funzionali all'attività della banca, ovvero 3) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
19.5	L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate	19.5	L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate

- dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
- 19.6 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai commi terzo e dodicesimo del presente articolo, qualora la lista sia composta di quattro o più candidati, il quarto candidato ed almeno uno dei primi tre devono possedere i requisiti previsti dal citato terzo comma; qualora la lista sia composta di un numero di candidati inferiore a quattro almeno il primo di essi deve possedere i medesimi requisiti.
- 19.7 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno due quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
- 19.8 Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 19.9 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari.
- 19.10 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato dallo stesso sottoscritto e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco.
- 19.11 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
- 19.12 All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci
- dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
- 19.6 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai commi terzo e dodicesimo del presente articolo, qualora la lista sia composta di quattro o più candidati, il quarto candidato ed almeno uno dei primi tre devono possedere i requisiti previsti dal citato terzo comma; qualora la lista sia composta di un numero di candidati inferiore a quattro almeno il primo di essi deve possedere i medesimi requisiti.
- 19.7 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno due quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
- 19.8 Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 19.9 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari.
- 19.10 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato dallo stesso sottoscritto e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco.
- 19.11 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
- 19.12 All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci

sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 3 Sindaci effettivi e 1 Sindaco supplente; b) i restanti due Sindaci effettivi ed uno supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due e tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti Sindaci effettivi coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati e Sindaco supplente chi ha ottenuto il terzo quoziente più elevato.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco; nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Sindaco, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

19.13 Per la nomina di Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti ai sensi del procedimento di cui ai precedenti commi, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

19.14 La presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di sua sostituzione la presidenza spetta, sino alla scadenza del Collegio, alla persona indicata subito dopo nella medesima lista.

19.15 In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui al punto b) del presente articolo. Qualora sia necessario per la conservazione del numero minimo di Sindaci effettivi in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo, subentra comunque il supplente in possesso dei requisiti medesimi.

19.16 La nomina di Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401

sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 3 Sindaci effettivi e 1 Sindaco supplente;

b) i restanti due Sindaci effettivi ed uno supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due e tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti Sindaci effettivi coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati e Sindaco supplente chi ha ottenuto il terzo quoziente più elevato.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco; nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Sindaco, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

19.13 Per la nomina di Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti ai sensi del procedimento di cui ai precedenti commi, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

19.14 La presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di sua sostituzione la presidenza spetta, sino alla scadenza del Collegio, alla persona indicata subito dopo nella medesima lista.

19.15 In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui al punto b) del presente articolo. Qualora sia necessario per la conservazione del numero minimo di Sindaci effettivi in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo, subentra comunque il supplente in possesso dei requisiti medesimi.

19.16 La nomina di Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401

Codice Civile è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.

Codice Civile è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.

19.17 Ai Sindaci compete il compenso fissato dall'Assemblea, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a ciascun Sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.

19.17 Ai Sindaci compete il compenso fissato dall'Assemblea, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a ciascun Sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.

19.18 I membri del Collegio Sindacale non possono ricoprire più di 5 incarichi di Sindaco effettivo in altre società quotate, con esclusione delle Società controllate da SANPAOLO IMI S.p.A.

19.18 I membri del Collegio Sindacale non possono ricoprire più di 5 incarichi di Sindaco effettivo in altre società quotate, con esclusione delle Società controllate da SANPAOLO IMI S.p.A.

19.19 *Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.*

Motivazione

La modifica di cui al secondo comma tiene conto della nuova previsione dell'art. 2400, primo comma, codice civile, che definisce il periodo di incarico ai sindaci in "tre esercizi" e stabilisce la scadenza "alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica".

L'inserimento del diciannovesimo comma si rende opportuno alla luce della nuova previsione contenuta nell'art. 2404, primo comma, codice civile, al fine di consentire al Collegio Sindacale, come già al Consiglio di Amministrazione, la possibilità di tenere le proprie riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 20

Testo vigente

Testo proposto

20.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più Direttori Generali e uno o più Vice Direttori Generali determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico. In alternativa, il Consiglio di Amministrazione nomina una Direzione Centrale determinandone il numero dei componenti, provvedendo alla

20.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più Direttori Generali e uno o più Vice Direttori Generali determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico. In alternativa, il Consiglio di Amministrazione nomina una Direzione Centrale determinandone il numero dei componenti, provvedendo alla

attribuzione delle competenze nonchè alla ripartizione delle funzioni fra gli stessi.

attribuzione delle competenze nonchè alla ripartizione delle funzioni fra gli stessi.

20.2 Il Direttore Generale o i Direttori Generali, ovvero la Direzione Centrale, fanno capo nell'esercizio delle loro attribuzioni al o agli Amministratori Delegati; provvedono alla esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo, dal Presidente e dal o dagli Amministratori Delegati; gestiscono tutti gli affari correnti, sovrintendono alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determinano attribuzioni e destinazioni del personale, con esclusione del personale con qualifica di Dirigente. Essi possono delegare, anche con provvedimento interno e in via continuativa, determinati poteri loro spettanti ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti, Funzionari ed altro Personale della Sede Centrale, degli organismi territoriali e delle dipendenze.

20.2 Il Direttore Generale o i Direttori Generali, ovvero la Direzione Centrale, fanno capo nell'esercizio delle loro attribuzioni al o agli Amministratori Delegati; provvedono alla esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo, dal Presidente e dal o dagli Amministratori Delegati; gestiscono tutti gli affari correnti, sovrintendono alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determinano attribuzioni e destinazioni del personale, con esclusione del personale con qualifica di Dirigente. Essi possono delegare, anche con provvedimento interno e in via continuativa, determinati poteri loro spettanti ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti e ad altro Personale della Sede Centrale, degli organismi territoriali e delle dipendenze.

Motivazione

La modifica del secondo comma – come già evidenziato con riferimento all'art. 15 - si rende necessaria in quanto la categoria dei funzionari è stata abolita nell'ambito dell'ultimo contratto collettivo nazionale.

Articolo 21

Testo vigente

Testo proposto

21.1 La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al o ai Vice Presidenti, in ordine di anzianità di nomina e in subordine di età e, in mancanza anche di questi, al o agli Amministratori Delegati in via disgiunta. Il Consiglio può, per determinate categorie d'atti e di affari, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma per la Società, al o agli Amministratori Delegati, a singoli Consiglieri, al o ai Direttori Generali, al o ai Vice Direttori Generali, ai componenti la Direzione Centrale, a Dirigenti e Funzionari e ad altri Dipendenti della Società medesima, determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma stessa.

21.1 La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al o ai Vice Presidenti, ***secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione***, e, in mancanza anche di questi, al o agli Amministratori Delegati in via disgiunta. ***Fermo restando quanto precede***, il Consiglio può, ***nelle forme di legge***, per determinate categorie d'atti e di affari, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma per la Società, al o agli Amministratori Delegati, a singoli Consiglieri, al o ai Direttori Generali, al o ai Vice Direttori Generali, ai componenti la Direzione Centrale, a Dirigenti e ad altri Dipendenti della Società medesima, determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma stessa.

- 21.2 Nei casi in cui il presente Statuto consente sostituzioni per assenza o impedimento, l'intervento del sostituto costituisce prova di fronte ai terzi delle circostanze medesime.
- 21.2 Nei casi in cui il presente Statuto consente sostituzioni per assenza o impedimento, l'intervento del sostituto costituisce prova di fronte ai terzi delle circostanze medesime.

Motivazione

La modifica di cui al primo comma avverrebbe in un'ottica di coordinamento con le proposte modifiche di cui al (nuovo) secondo comma dell'art. 18, in merito alla sostituzione del Presidente da parte dei Vice Presidenti.

L'ulteriore modifica di cui al medesimo primo comma si rende necessaria, in analogia con quelle proposte agli artt. 15, comma 5, e 20, comma 2, in quanto la categoria dei funzionari è stata abolita nell'ambito dell'ultimo contratto collettivo nazionale.

Torino, 14 ottobre 2003

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE